Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Mercoledì, 15 luglio — Numero 164.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 375 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1908 i ruoli organici degli ufficiali forestali, dei sorveglianti forestali e delle guardie forestali demaniali, saranno modificati in conformità delle tabelle 1ª, 2ª e 3ª annessa alla presente legge.

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge verranno corrisposti per metà dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 e per gli esercizi successivi le somme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Il capitolo 103 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-1909, destinato anche a sussidî per l'acquisto di cavalli di servizio delle guardie forestali demaniali, è aumen-

tato a *L.* 3300. Negli anni successivi l'aumento dei corrispondenti capitoli sarà di sole L. 2000.

Art. 4.

Entro il primo quinquennio dall'attuazione del presente organico degli ufficiali forestali, le promozioni di classe dei sottoispettori saranno fatte per anzianità, salvo i diritti già acquisiti per precedenza di merito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Tabella **I.**

Nuovo organico degli ufficiali forestali

Ispettore superiore	di 1ª classe	n. 1	a L. 8,000	L. 8,000	
Id.	» di 2ª »	n. 3	a » 7,000	» 21,000	
Id.	» di 3ª »	n. 2	a » 6,000	» 12,000	
					41,000
Ispettori	di 1ª classe	n. 12	a L. 5,000	L. 60,000	
Id.	di 2ª »	n. 12	a » 4,500	» 54,000	
Id.	di 3ª »	n. 12	a » 4,000	» 48,000	
					162,000
Sotto-ispettori	di 1ª classe	n. 65	a L. 3,500	L. 227,000	
Id.	di 2ª »	n. 65	a » 3,000	» 195,000	
Id.	di 3ª »	n. 65	a » 2,500	» 162,500	
		43	a » 2,000	» 86,500	
					671,000
Totale ufficiali		n. 280		Totale L.	874,000
» attuale		n. 265		Spesa organ. att. L.	570,600
Aumento ufficiali		n. 15		Aumento spesa L.	303,400
Indennità di giro per 2 nuovi ispettori				»	800
» d'ufficio per 2 » »				»	600
Aumento totale di spesa per gli ufficiali				L.	304,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **II.**

Confronto tra l'organico attuale e il nuovo organico dei sorveglianti forestali

Organico attuale.

Brigadieri forestali n. 21 a L. [illegible]	L.	21,000
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

Nuovo organico.

Brigadieri forestali di 1ª classe	n. 12	a L. 1500	L.	18,000
» » » 2ª »	» 20	a » 1200	»	24,000
Sorveglianti	» 199	a » 1020	»	202,980
Totale agenti	n. 231		Totale L.	244,980
» attuale	» 211		Spesa org. attuale »	192,300
Aumento agenti n. 20 - Aumento spesa			L.	52,680
Indennità di foraggio per nuovi 20 agenti			»	6,000
Aumento totale di spesa pei sorveglianti			L.	58 680

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **III.**

Confronto tra l'organico attuale e il nuovo organico delle guardie forestali demaniali

Organico attuale.

Brigadieri forestali demaniali	n. 3	a L. 700	L	2,100
Guardie	» 23	a » 600	»	13,800
Totale degli agenti	n. 26		Totale L.	15,900

Nuovo organico.

Brigadieri forestali demaniali di 1ª classe	n. 3	a L. 1,020	L.	3,060
» » » 2ª »	» 5	a » 900	»	4,500
Guardie	» 40	a » 720	»	28,800
Totali agenti	n. 48		Totale L.	36,360
» attuale	» 26		Spesa org. attuale »	15,900
Aumento agenti n. 22 - Aumento spesa			L.	20,460
Indennità foraggio per i 22 nuovi agenti			»	6,600
Aumento totale di spesa per le guardie forestali demaniali			L	27,060

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
[illegible]

Il [illegible] approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso – Cecina (Magona) – San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa – Arenili di Ravenna – Penne e Lame, in provincia di Genova – San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.

Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terreni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.

Art. 2.

La vendita dei tagli di tali boschi e di tutti gli altri prodotti secondari e quella dei prodotti agrari dei terreni suddetti, dovrà farsi in conformità del piano economico, con i modi e le formalità prescritte dalla legge, che regola la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

È dichiarato alienabile e restituito dall'Amministrazione forestale al Demanio, il bosco denominato Giove nell'isola dell'Elba, provincia di Livorno, che è inalienabile ai sensi della precedente legge 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Prospetto dei boschi e terreni demaniali dichiarati inalienabili.

N. d'ordine	Denominazione del fondo	Superficie ettari	Provincia	Comune	Ripartimento forestale
1	Monte di Mezzo.............	696.61.77	Campobasso	Vastogirardi	Campobasso.
2	Cecina......................	(1) 5142.75.48	Pisa	Cecina	Pisa
				Riparbella	
				Montescudaio	
				Rossignano Marittimo	
				Pomarance	
				Volterra	
				Montecatini	
				Val di Cecina	
3	Arenili di Ravenna..........	(2) 315.00.00	Ravenna	Ravenna	Bologna
4	Penne.......................	601.72.69	Genova	San Stefano d'Aveto	Genova
5	Lame.......................	297.10.11	Genova	Id. Id.	Id.
6	San Gerbone...............	379.13.10	Ascoli Piceno	Acquasanta	Teramo
			Teramo	Valle Castellana	
		7432.33.15			

(1) Di cui ha 177.00.00 di terreno a cultura agraria.
(2) Compresa la zona di rispetto pel demanio marittimo e salvo rettifica nell'atto della riconterminazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla Convenzione del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica avente sede a Parigi.

Art. 2.

Per l'adempimento degl'impegni derivanti dalla Convenzione sarà annualmente inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-909, l'annuo assegno di 15,000 lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 378 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiano quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per l'esecuzione delle opere di risanamento indicate nell'annesso elenco e già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, stato approvato con legge 11 aprile 1889, n. 6020.

L'attuazione delle opere anzidette dovrà farsi nel termine di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ELENCO delle opere di risanamento comprese nel piano regolatore edilizio della città di Bologna, per le quali viene autorizzata l'applicazione degli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

1. Allargamento delle vie Rizzoli e Ugo Bassi e della piazza e strade contermini (compresa via Orefici).
2. Nuova strada lungo via Casse, fra le vie Riva Reno e Ugo Bassi (via Principe Amedeo).
3. Nuova strada da porta Zamboni a porta Lame (tratto compreso fra via Mascarella e via Alessandrini e di qui a piazza dell'Otto Agosto).
4. Ampliamento della piazza dei Celestini ed allargamento della via Spirito Santo.
5. Ampliamento del fabbricato del Museo civico, allargamento di un tratto di via Clavature e via Toschi e prolungamento fino a questa ultima via del portico detto della Morte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Dalla data della presente legge il comune di Lonate Pozzolo colle sue frazioni di Sant'Antonino Ticino e Tornavento cesserà di appartenere al Collegio elettorale di Cuggiono e farà parte del Collegio elettorale di Gallarate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 380 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire ottantamila (L. 80,000) per continuare la fotografia della volta celeste e per pubblicare i resultati dei relativi lavori ai quali attende il R. Osservatorio astronomico di Catania.

Tale somma sarà stanziata in otto rate annuali uguali, a partire dall'esercizio 1907-908, da iscriversi, per il primo esercizio nel bilancio del tesoro in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste, e, per gli esercizi successivi, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, sino alla somma di un milione di lire, una tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile in La Maddalena.

Tutti gli atti occorrenti saranno esenti da tasse di bollo e registro e da ogni altro diritto erariale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di L. 150,000 a favore dell'erigendo ospedale di Pescara, ed a fissare la data dell'estrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 398 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 59 del testo unico della legge di provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, è così rettificato :

« A cominciare dall'anno scolastico 1907-908 sarà estesa ai comuni e alle due provincie della Sardegna la disposizione del primo comma dell'art. 84 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 del R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e 156 del relativo regolamento approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3071 ;

Viste le leggi 19 e 30 maggio, 9 e 27 giugno, 11 e 14 luglio 1907, nn. 241, 245, 246, 281, 306, 307, 372,

373, 374, 462, 463 e 478, con le quali vennero approvate le previsioni per l'entrata e per la spesa dello Stato, per l'Amministrazione del Fondo pel culto, per l'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908;

Vista la legge in data 2 luglio 1908, n. 326, che approva le variazioni da introdursi alle previsioni stabilite con le leggi predette, per l'assestamento del bilancio dell'esercizio medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella esplicativa ripartita in quattordici prospetti, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, coi quali vengono indicate le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1907-908 dell'Amministrazione dello Stato e di quelle del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

La previsione per la competenza della entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 è definitivamente stabilita nella somma di lire duemiladuecentocinquantanove milioni ottocentodiecimila duecentonovantatre e centesimi cinquantanove (L. 2,259,810,293.59), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto I.

Art. 3.

La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 è definitivamente stabilita nella somma di lire duemiladuecentotto milioni ottocentoquarantacinquemila seicentonovantanove e centesimi cinquantadue (L. 2,208,845,699.52), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto II.

Art. 4.

I residui attivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1907-908 sono determinati nella somma di lire trecentosettanta milioni cinquecentonovantaduemila trecentocinquanta e centesimi ottantacinque (lire 370,592,350.85), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto I.

Art. 5.

I residui passivi degli esercizi predenti da trasportarsi all'esercizio 1907-908 sono determinati nella somma di lire seicentoquarantuno milioni ottocentoventiquattromila seicentosedici e centesimi quindici (lire 641,824,616.15), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 9ª del prospetto II.

Art. 6.

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1907-908 sono determinate, giusta la colonna 9ª del prospetto I, nella somma di . . . . L.	2,388,930,030 41
la quale, sotto deduzione dei minori incassi, indicati nel prospetto III, che si presume di effettuare per . . »	71,667,900 91
si riduce a . . . L.	2,317,262,129 50

Art. 7.

Le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1907-908 sono determinate, giusta la colonna 11ª del prospetto II, nella somma di. . L.	2,459,854,346 47
che, sotto deduzione dei minori pagamenti, indicati nel prospetto III, che si ritiene eseguire per . . . »	196,788,347 72
si riduce a . . L.	2,263,065,998 75

Art. 8.

La previsione del conto di cassa per l'esercizio 1907-1908 è stabilita secondo il prospetto IV, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di tesoreria di lire cinquecentodieci milioni ottantaquattromila dieci e centesimi trentatre (L. 510,084,010.33).

Art. 9.

La situazione del tesoro alla fine dell'esercizio 1907-1908 viene presunta, siccome risulta dal prospetto V, nella differenza passiva di lire trentuno milioni novecentoventicinquemila novecentoventisei e centesimi sessantaquattro (L. 31,925,926.64).

Art. 10.

Le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1907-908 dell'Amministrazione del Fondo per il culto vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è fissata nella somma di lire ventimilioni duecentosettantottomila seicento (L. 20,278,600), giusta la colonna 6ª del prospetto VI;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire ventimilioni duecentosettantottomila seicento (L. 20,278,600), giusta la colonna 6ª del prospetto VII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1907-908 sono determinati nella

somma di lire ventottomilioni cinquecentoventinovemila centocinquantadue e centesimi sessanta (L. 28,529,152.60), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-1907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VI;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1907-908 sono determinati nella somma di lire dodicimilioni duecentoquarantottomila quattrocentottantatre e centesimi sessantadue (lire 12,248,483.62), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1907-908 sono previste nella somma di lire ventiseimilioni quattrocentodiciassettemila settecentocinquantadue e centesimi sessanta (L. 26,417,752.60), giusta la colonna 9ª del prospetto VI;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1907-908 sono previste nella somma di lire ventiquattromilioni settantottomila ottocentotrentadue e centesimi settantasette (L. 24,078,832.77), giusta la colonna 9ª del prospetto VII;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1907-908 è stabilita secondo il prospetto VIII, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di cassa di lire novemila duecentodiciannove e centesimi ventitre (L. 9219.23).

Art. 11.

Le somme che costituiscono il bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908, gestito dall'Amministrazione del Fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è fissata nella somma di lire unmilione seicento sessantacinquemila cinquecentotrenta (L. 1,665,530), giusta la colonna 6ª del prospetto IX;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire unmilione settecentoquarantamila duecentotrenta (L. 1,740,230), giusta la colonna 6ª del prospetto X;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1907-908 sono determinati nella somma di lire seicentoventiseimila seicentotrentacinque e centesimi ventisei (L. 626,635.26), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto IX;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1907-908 sono determinati nella somma di lire unmilione settecentosettantottomila duecentoquaranta e centesimi ventidue (L. 1,778,240.22), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-1907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto X;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1907-908 sono previste nella somma di lire unmilione settecentoventicinquemila centosessantacinque e centesimi ventisei (L. 1,725,165.26), giusta la colonna 9ª del prospetto IX;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1907-908 sono previste nella somma di lire duemilioni cinquecentocinquantaduemila centosettanta e centesimi ventidue (L. 2,552,170.22), giusta la colonna 9ª del prospetto X;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1907-908 è stabilita secondo il prospetto XI, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di cassa di lire seicentoventimila trecentodiciotto e centesimi dieci (L. 620,318.10).

Art. 12.

Le somme che costituiscono il bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è fissata nella somma di lire ottocentonovantottomilioni ottocentonovantaduemila cinquecentosedici e centesimi trentotto (L. 898,892,516.38), giusta la colonna 6ª del prospetto XII;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire ottocentonovantottomilioni ottocento novantaduemila cinquecentosedici e centesimi trentotto (L. 898,892,516.38), giusta la colonna 6ª del prospetto XIII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1907-908, sono determinati nella somma di lire ottantunomilioni quattrocentosettantasettemila cinquecentosedici e centesimi ventisette (L. 81,477,516.27), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto XII;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all' esercizio 1907-908, sono determinati nella somma di lire cinquantanovemilioni sessantaduemila novecentottantuno e centesimi ottantanove (lire 59,062,981.89), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1906-907 e riportata nella colonna 7ª del prospetto XIII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1907-908, sono previste nella somma di lire novecentosettantasettemilioni trecentosettantamila trentadue e centesimi sessantacinque (L. 977,370,032.65), giusta la colonna 9ª del prospetto XII;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1907-908, sono previste nella somma di lire novecentoquarantaquattromilioni novecentocinquantacinquemila quattrocentonovantotto e centesimi ventisette (L. 944,955,498.27), giusta la colonna 9ª del prospetto XIII;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1907-908 è stabilita secondo il prospetto XIV, dal quale

risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di cassa di lire sessantamilioni (L. 60,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

AVVERTENZA: *I prospetti sono pubblicati integralmente nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.*

Il numero **CCXLIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1907, n. XIV, col quale fu istituito un Collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini con sede in Bergamo e giurisdizione sul territorio di tutta la provincia di Bergamo;

Visto il R. decreto 10 maggio 1908, n. CLXXXVI, che stabiliva le sezioni elettorali del Collegio predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini con sede in Bergamo, sono modificate come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	operai
Bergamo	Bergamo — Colognola del Piano — Curno Lallio — Ossanesga — Paladina — Pedrengo — Ponteranica — Ranica — Scano al Brembo — Seriate — Sforzatica — Stezzano — Torre Boldone — Treviolo — Valtesse — Villa di Serio — Sombreno — Sedrina — Bagnatica — Bolgare — Brusaporto — Carobbio — Chiuduno — Monticelli Borgogna — S. Stefano del Monte degli Angeli — Almenno S. Salvatore — Almenno S. Bartolomeo — Barzana — Berbenno — Locatello — Villa d'Almè — Ponte S. Pietro — Ambivere — Bonate Sotto — Calusco — Filago — Alzano Maggiore — Albino — Alzano Sopra — Desenzano al Serio — Nese — Selvino — Cisano Bergamasco — Corte — Vercurago — Sarnico — Calepio — Credaro — Grumello del Monte — Telgate — Villongo S. Filastro — Clusone — Cerete — Ponte Nossa — Premolo — Rovetta — Songavazzo — Casnigo — Gazzaniga — Vertova — Lovere — Ranzanico — Palosco — Romano di Lombardia — Calcio — Covo — Mozzanica — Verdello — Mariano al Brembo — Osio sopra	1	—
Bergamo	Bergamo	—	1
Bergamo	Cologna al Piano — Curno — Lallio — Ossanesga — Paladina — Pedrengo — Ponteranica — Ranica — Scano al Brembo — Seriate — Sforzatica — Sombreno — Stezzano — Torre Boldone — Treviolo — Valtesse — Villa di Serio — Sedrina — Almenno S. Salvatore — Almenno S. Bartolomeo — Barzana — Berbenno — Locatello — Villa d'Almè — Ponte S. Pietro — Ambivere — Bonate Sotto — Calusco — Filago — Alzano Maggiore — Albino — Alzano Sopra — Desenzano al Serio — Nese — Selvino — Cisano Bergamasco — Corte — Ponte Nossa — Premolo — Rovetta — Songavazzo — Casnigo — Gazzaniga — Vertova — Lovere — Ranzanico — Romano di Lombardia — Calcio — Covo — Mozzanica — Verdello — Mariano al Brembo — Osio Sopra — Vercurago — Clusone — Cerete	—	1
Chiuduno	Chiuduno — Bagnatica — Bolgare — Brusaporto — Carobbio — Monticelli Borgogna — S. Stefano del Monte degli Angeli — Sarnico — Calepio — Credaro — Grumello del Monte — Telgate — Villongo S. Filastro — Palosco	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Klein Giovanni Battista, capitano di cavalleria — Caisotti di Chiusano Luigi, tenente id. — Wiel Alessandro, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ra-

gione di età, e sono inscritti, a loro domanda, col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Franceschi Luigi, id. id., cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; è inscritto, a sua domanda, col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale della propria arma.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Margotta Vito, 2 artiglieria fortezza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Viviani della Robbia Luigi, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Mavarelli Ciro, id. cavalleria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per ragione di età, ed è inscritto a sua domanda, col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Chiorando Guido, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma del genio.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R decreto del 29 marzo 1908:

Galante Ercole, capitano personale permanente distretti, collocato a riposo con decorrenza 16 aprile 1908, per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Maccagnini cav. Giovanni, colonnello artiglieria — Burgoni cavaliere Giovanni, capitano personale fortezze — Adelasio cavaliere Federico, tenente colonnello medico — Mosso cav. Angelo, capitano medico, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Oberty cav. Ernesto, colonnello cavalleria — Tarantino cav. Mattia, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del fondo culto.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1908:

Astraldi cav. Giacinto, segretario di carriera di ragioneria di 1ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto, con l'annuo stipendio di L. 4000 più L. 500 per aumenti sessennali, è collocato a riposo dal 1° gennaio 1908, con titolo e grado onorifico di capo sezione di ragioneria, ed è ammesso a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione che potrà spettargli ai sensi di legge.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1908.

Nel personale della Direzione generale del Fondo per il culto sono state fatte le seguenti disposizioni.

Arena Carlo, segretario di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L 3500, oltre a L. 350 di aumento sessennale, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Domizio Aurelio, segretario di ragioneria di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, oltre L. 300 di aumento sessennale, è promosso alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

Ambrosini Antonio, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, è promosso alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, in sopranumero.

D'Ippolito Calogero, vice segretario di ragioneria di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500 e con l'assegno complementare di L. 300, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, cessando il detto assegno complementare.

Magistratura

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il giorno 10 gennaio 1908:

Al pretore Porta Cesare, titolare del mandamento di Campagna, collocato in aspettativa con R decreto 6 giugno 1907, richiamato in servizio con R decreto del 19 luglio successivo nello stesso mandamento di Campagna, ove ha assunto le funzioni il 1° agosto 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Al pretore Casana Vittorio, tramutato con R. decreto del 21 ottobre 1907, dal mandamento di Gassino al 3° mandamento di Torino, ove ha assunto le funzioni il 22 novembre successivo, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 400.

A D'Avossa Edoardo, con R. decreto del 12 settembre 1907, nominato pretore del mandamento di Castiglione Messer Marino, ove ha assunto le funzioni il 9 novembre 1907, è assegnato dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Al pretore Pace Giuseppe, tramutato con R. decreto del 12 settembre 1907, dal mandamento di Lanusei a quello di Berceto, ove ha assunto le funzioni il 23 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A Natoli Carlo Federico, con R. decreto del 30 settembre 1907, nominato pretore del mandamento di Caltabellotta, ove ha assunto le funzioni il 18 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A Maciocco Salvatore, con R. decreto del 30 settembre 1907, nominato pretore del mandamento di Muravera, ove ha assunto le funzioni il 18 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

All'uditore Palumbo Giovanni, destinato con R. decreto del 30 settembre 1907, in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Santadi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, che ha assunto le funzioni il 21 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità mensile di L. 100, e l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 19 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il giorno 10 gennaio 1908:

All'uditore Vita Giacomo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Savona, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno dal 25 novembre 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Giocoli Lorenzo, destinato in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Tolmezzo, è assegnata l'in-

dennità mensile di L. 100 dal 26 novembre 1907 sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con decreto Ministeriale del 19 dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 1908:

Al pretore Pacelli Ernesto, già titolare del mandamento di Lacedonia e con R. decreto del 30 settembre 1907 destinato a quello di Rotonda, è assegnata dal 1° luglio 1907 l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1908:

A Cresci Alipio, pretore del mandamento di Urbino, è aumentato lo stipendio da L. 3080 a L. 3360 dal 1° dicembre 1907.

A Prestinari Luigi, pretore del mandamento di Chatillon, è aumentato lo stipendio da L. 3000 a L. 3080 dal 1° dicembre 1907, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il giorno 10 gennaio 1908:

A C[illegible]i Baldassare, già titolare della pretura del 2° mandamento di Catania, nominato giudice del tribunale civile e penale di Siracusa con R. decreto del 30 maggio 1907, e trattenuto nella pretura del 2° mandamento di Catania a tutto il 24 agosto 1907, è assegnata l'indennità d'alloggio in ragione di annue L. 400 dal 1° luglio a tutto il 24 agosto 1907.

A Pinna Luigi, con R. decreto del 30 settembre 1907, nominato pretore del mandamento di Mores, ove ha assunto le funzioni il 18 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il giorno 15 gennaio 1908:

Al pretore Finzi Tullio, tramutato con R. decreto del 20 ottobre 1907 dal mandamento di Codogno al 1° mandamento di Bergamo, ove ha assunto le funzioni il 10 dicembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 300.

Al pretore Gnecco Leone Enrico, tramutato con R. decreto del 7 novembre 190[illegible] dal mandamento di Poviglio a quello di Borgotaro, ove ha assunto le funzioni il 9 dicembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 300.

Al pretore Porru Giovanni, tramutato con R. decreto del 12 settembre 1907 dal mandamento di Sinnai a quello di Lanusei, ove ha assunto le funzioni il 9 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 300.

Al pretore Romagnolo Luigi Gino, tramutato con R. decreto del 31 agosto 1907 dal mandamento di Appiano a quello di Breno, ove ha assunto le funzioni il 26 ottobre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO

Il giorno 11 corr. sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio telefonico governativo in Ligosullo ed un altro in Treppo (provincia di Udine) collegati all'ufficio telegrafico di Paluzza.

Roma, 13 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

In relazione all'avviso inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 16 giugno 1908, n. 141, si rendono di pubblica ragione i numeri delle 1536 obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1870, n. 5794, ed alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª) pel capitale nominale complessivo di L. 5,477,200, sortite nella 20ª estrazione a sorte eseguitasi nei giorni 2-3-4 luglio 1908

N. 338 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna

2249	2307	2311	2395	2400
2401	2479	2541	2555	2576
2631	2635	2651	2661	2714
2745	2792	2827	2964	2988
2992	3043	3053	3101	3245
3274	3312	3367	3382	3386
3387	3482	3492	3544	3585
3591	3593	3640	3660	3674
3676	3689	3728	3729	3770
3879	4030	4335	4378	4379
4388	4486	4503	4512	4523
4614	4630	4738	4761	4769
4778	4793	4799	4805	4818
4820	4846	4963	4964	4978
4995	5031	5051	5091	5643
5618	5668	5718	5720	5723
5813	5843	5847	5857	5890
5908	5971	5993	6014	6035
6049	6031	6142	6148	6154
6183	6239	6240	6244	6246
6287	6301	6322	6327	6328
6350	6367	6404	6413	6423
6464	6490	6545	6579	6596
6660	6741	6778	6779	6785
6787	6843	6850	6873	6899
6929	6942	6973	6984	6990
7040	7057	7073	7083	7104
7108	7124	7125	7195	7213
7229	7299	7308	7319	7334
7343	7344	7360	7422	7442
7467	7488	7517	7521	7544
7546	7569	7578	7605	7615
7617	7618	7700	7706	7718
7735	7755	7772	7819	7852
7873	7940	7968	8012	8016
8026	8027	8066	8124	8184
8198	8227	8254	8283	8322
8329	8343	8345	8349	8356
8415	8417	8427	8447	8495
8498	8515	8546	8557	8571
8606	8607	8761	8791	8792
8798	8800	8832	8883	8894
8908	8912	8957	8976	9060
9073	9097	9102	9146	9166
9207	9245	9255	9317	9354
9365	9366	9369	9395	9396
9418	9425	9433	9446	9504
9512	9530	9541	9559	9562
9580	9633	9656	9686	9687
9689	9696	9738	9747	9783
9795	9867	9901	9[illegible]47	9961

5434	5449	5500	5542	5560
5611	5639	5681	5698	5703
5821	5822	5852	5863	5865
5872	5874	5913	5922	5937
5938	5942	5989	5998	6000
6013	6074	6128	6154	6177
6190	6266	6281	6302	6375
6376	6456	6457	6463	6526
6541	6593	6613	6624	6631
6661	6662	6691	6727	8284

N. 424 obbligazioni del capitale nominale di L. 5000 ciascuna

1562	1620	1634	1664	1719
1789	1810	1830	1831	1832
1860	1874	1889	1909	1956
1973	1934	2001	2053	2117
2141	2157	2160	2192	2194
2223	2236	2281	2335	2370
2391	2417	2515	2550	2555
2597	2600	2652	2721	2737
2738	2775	2778	2800	2846
2863	2876	2886	2900	2902
2910	2949	2992	2999	3027
3028	3084	3094	3105	3112
3119	3134	3137	3144	3148
3175	3182	3198	3202	3228
3275	3321	3343	3370	3379
3422	3453	3473	3484	3487
3531	3543	3547	3554	3563
3595	3601	3604	3612	3614
3632	3647	3664	3680	3687
3697	3704	3711	3733	3744
3755	3777	3849	3850	3854
3876	3881	3896	3909	3914
3917	3947	3960	3966	3983
3994	4077	4101	4102	4120
4149	4153	4169	4244	4250
4251	4309	4310	4353	4376
4396	4411	4423	4438	4500
4538	4549	4559	4562	4579
4584	4585	4606	4649	4692
4720	4789	4790	4808	4815
4822	4831	4845	4877	4878
4891	4978	4986	5044	5050
5072	5083	5120	5132	5135
5141	5153	5182	5204	5211
5241	5308	5319	5342	5355
5356	5375	5393	5397	5436
5482	5493	5498	5502	5539
5679	5700	5702	5724	5729
5733	5741	5749	5776	5788
5792	5803	5826	5870	5899
5913	5918	5988	6029	6043
6053	6058	6061	6067	6088
6091	6121	6134	6179	6182
6183	6184	6193	6247	6296
6321	6419	6462	6479	6520
6552	6585	6628	6656	6670
6687	6693	6711	6753	6759
6763	6782	6793	6842	6913
6927	6978	7006	7023	7025
7034	7037	7045	7070	7091
7133	7134	7181	7210	7217
7244	7258	7267	7282	7291
7300	7301	7336	7366	7422
7424	7427	7438	7453	7498
7502	7512	7539	7547	7575
7595	7631	7661	7664	7704
7710	7730	7829	7914	7978
7996	8008	8030	8040	8050
8077	8085	8151	8235	8250
8316	8353	8360	8400	8428
8461	8501	8512	8513	8558
8569	8576	8582	8591	8594
8607	8611	8619	8630	8681
8699	8716	8733	8740	8837
8849	8889	8892	8966	8990
9012	9038	9054	9095	9136
9184	9192	9202	9203	9220
9229	9230	9238	9345	9352
9358	9365	9377	9400	9447
9471	9480	9519	9520	9607
9652	9653	9654	9662	9666
9671	9711	9732	9744	9745
9766	9769	9798	9813	9821
9870	9872	9926	9932	9946
9963	10004	10016	10026	10063
10075	10135	10150	10155	10167
10173	10174	10175	10189	10203
10225	10269	10281	10338	10343
10368	10379	10399	10401	10433
10493	10494	10575	10589	10605
10650	10653	10718	10729	14757
14771	14841	14856	14921	14931
14980	14991	14999	15033	15087
15154	15162	15192	15229	15231
15236	15247	15271	15314	

N. 175 obbligazioni del capitale nominale di L. 10,000 ciascuna

2016	2019	2030	2047	2147
2247	2275	2331	2338	2380
2386	2429	2430	2481	2499
2535	2550	2590	2611	2634
2638	2659	2664	2703	2705
2716	2745	2782	2792	2798
2822	2831	2832	2882	2889
2922	2962	3057	3067	3075
3080	3086	3107	3171	3189
3230	3236	3240	3257	3260
3277	3286	3295	3304	3308
3330	3384	3396	3402	3441
3517	3531	3555	3566	3594
3597	3645	3646	3660	3667
3674	3703	3706	3723	3725
3740	3741	3747	3749	3752
3767	3791	3803	3812	3853
3887	3920	3944	3957	4023
4032	4082	4088	4131	4179
4205	4252	4285	4384	4394
4402	4408	4430	4463	4491
4500	4529	4545	4607	4671
4686	4706	4720	4726	4727
4742	4760	4765	4782	4798
4800	4802	4847	4872	4877
4879	4905	4909	4926	4932
4965	4984	4990	5110	5155
5214	5264	5279	5303	5328
5335	5366	5373	5401	5403
5414	5438	5439	5882	5906
5913	5926	5996	6025	6048

6063	6075	6083	6093	6138
6167	6172	6189	6211	6223
6230	6277	6270	6287	6308
6360	6373	6394	6430	6438

N. 2 obbligazioni del capitale nominale
di L. 20,000 ciascuna

286	295

N. 25 obbligazioni del capitale nominale
di L. 50,000 ciascuna

23	52	53	79	148
171	183	192	273	281
305	309	333	347	359
364	396	406	437	461
474	497	500	517	529

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre prossimo venturo, ed il rimborso del capitale, rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 1° ottobre 1908 mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente a questa Direzione generale, od a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole dal n. 57 - semestre 1° aprile 1909 - al n. 62 - semestre 1° ottobre 1911.

Roma, addì 4 luglio 1908

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della Divisione 6ª
ENRICI.

AVVERTENZA

(Articolo 191 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, pagando l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 526,553, per L. 116.25-108.50, al nome di Saitta *Gaspare* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Saitta *Francesco Paolo* di Serafino, minore ecc. ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 184,536 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,389,993 del consolidato 5 0[0), per L. 15, al nome di Bruni *Tersillo* di Olindo, domiciliato a Porto Maurizio, minore, sotto la patria potestà del padre Bruni Olindo fu Gerolamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruni *Gerolamo, Bartolomeo, Domenico, Tersillo* di Olindo, domiciliato ecc., vero proprietario della rendita stessa

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 458,082 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 60-56 al nome di Vercelli Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Settimo d'Asti, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pieco Giovanni fu *Giuseppe*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi allo stesso Vercelli Luigi con l'usufrutto a favore di Pieco Giovanni fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 458,084 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 60-56 al nome di Vercelli Maurizio di Luigi, domiciliato a Torino, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pieco Giovanni fu *Giuseppe*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi allo stesso Vercelli Maurizio con vincolo di usufrutto a favore di Pieco Giovanni, fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 14 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0,

cioè: n. 458,085 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 7.50-7 al nome di Vercelli Luigi e Domenico fu Giuseppe, domiciliati in Settimo d'Asti (Alessandria) e Vercelli Maurizio di Luigi, domiciliato in Torino, tutti eredi indivisi di Vercelli Maria fu Battista, moglie di Picco Giovanni fu *Giuseppe*, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di questo ultimo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi agli stessi con vincolo di usufrutto a favore di Picco Giovanni fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 372,604 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,252,104 del già cons. 5 0[0), per L. 82.50, al nome di Palladini *Umberto* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Pelitti Anna fu Giovanni Battista, vedova Palladini, domiciliato in Varese, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palladini *Giuseppe-Umberto* fu Giuseppe, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione in consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato 5 0[0, n. 730,692 di L. 60, intestato a Tirabarelli Raffaele, Filippo e Agostino fu Pietro, Tirabarelli Agostino ed Elvira fu Luigi, moglie di Sanelli Eutizio, e Fasanelli Teresa fu Giuseppe, vedova Tirabarelli Luigi, tutti eredi indivisi dei detti Pietro e Luigi Tirabarelli, domiciliati i detti Raffaele ed Elvira in Roma, e gli altri in Cori (Roma), vincolato per oneri di culto, ed avente a tergo dichiarazione di cessione del contitolare Tirabarelli Agostino fu Luigi, per la sua quota a favore di Eutizio Sanelli fu Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione, facendone parte integrante e che perciò, separatamente, non ha alcun valore.

Roma, il 14 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 15 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 24 35	101 36 35	103.10 04
3 1/2 % *netto*.	102 17 69	100 42 69	102.04 38
3 % *lordo*....	69 62 78	68 42 78	68 93 60

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

Concorso al posto di direttore della R. scuola superiore d'arte applicata all'industria in Venezia.

È aperto presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), un concorso per titoli al posto di direttore della R. scuola superiore d'arte applicata all'industria in Venezia, con lo stipendio annuo lordo di L. 6000 e con l'obbligo di un insegnamento.

Il candidato prescelto sarà nominato - a norma dello statuto della scuola - col grado di staordinario in via di esperimento, per due anni, e sarà promosso ordinario se nel detto periodo di tempo avrà fatto buona prova.

Il direttore promosso al grado di ordinario godrà inoltre di quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio iniziale.

Il direttore non potrà avere uffici direttivi e didattici, sotto qualsiasi grado o titolo, presso altre scuole, nè potrà - salvo speciale e temporanea autorizzazione del ministro - coprire uffici pubblici e privati di qualsiasi specie, che gli impediscano di prestare assidue cure alla scuola cui è preposto.

Il direttore dovrà dimostrare di possedere una adeguata coltura artistica generale, di aver fatto studi speciali sulle arti decorative e di avere competenza in alcuna delle arti e industrie, che for-

mano oggetto principale di [illegible] scuola (industria vetraria [illegible], lavori artistici in metallo, lavori artistici in legno, arti decorative e lavori in marmo).

Egli sarà tenuto ad [illegible] - su richiesta del Ministero - senza alcun assegno speciale, [illegible] di una delle materie comprese nei programmi [illegible] tenuto idoneo dalla Commissione giudicatrice del concorso presente.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di invitare ad un esperimento d'esame i concorrenti ritenuti migliori per i titoli presentati.

Per i concorrenti invitati all'esperimento, i quali non si presentino alla prova nell'ora e nel luogo fissati, la Commissione giudicherà soltanto in base ai titoli da essi esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma indicherà al Ministero, per la scelta, non più di tre candidati idonei, in ordine di merito, e non mai alla pari.

I concorrenti che, pur non essendo designati per il posto di direttore, fossero dalla Commissione giudicatrice ritenuti idonei ad insegnare nell'[illegible] scuola architettura, disegno, plastica, decorazione, storia dell'arte, saranno graduati come insegnanti in ordine di merito e in numero non maggiore di tre per ciascuna materia. Essi, qualora nell'applicazione del nuovo ruolo organico risultino vacanti, i rispettivi posti potranno essere nominati con lo stipendio fissato dallo stesso ruolo e col grado di straordinari in via di esperimento per due anni. Saranno promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Gli insegnanti ordinari avranno diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo stipendio iniziale.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 1.20 dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in piego raccomandato o con ricevuta di ritorno, non più tardi del 31 agosto 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande, che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e ferroviari di spedizione, e di quelle non documentate in conformità alle norme qui appresso indicate.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto di atto di nascita;

2° certificato medico di sana costituzione fisica;

3° certificato penale;

4° certificato di buona condotta;

5° notizie sugli studi fatti e sulla carriera percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti dovranno essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

Quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Gli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, nominati con decreto Reale o Ministeriale, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti, di cui ai nn. 3 e 4, gl'impiegati e gl'insegnanti appartenenti ad altra Amministrazione pubblica potranno presentare, in sostituzione di essi, un certificato comprovante la loro permanenza in servizio alla data del presente bando.

I candidati potranno pure unire alla domanda tutti gli altri titoli, lavori e documenti, che valgano a dimostrare le loro attitudini per il posto a cui aspirano.

Delle pubblicazioni dovranno inviarsi almeno tre copie. Non sono ricevuti lavori manoscritti o grafici che non diano garanzia di autenticità.

Dovrà inoltre essere allegato in carta libera e in doppio esemplare, un elenco dei titoli e dei documenti inviati.

[illegible] documenti dovranno essere [illegible] interessati.

Nessuna comunicazione [illegible] sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande o dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, 13 luglio 1908.

Per il ministro
SANARELLI.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Ispettorato di Commissariato militare marittimo

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame, per la nomina a otto posti di sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

L'esame sarà dato a Roma, presso il Ministero della marina, ed avrà principio il giorno 11 febbraio 1909, alle ore 9.

Art. 3

A norma della legge 6 marzo 1898, n. 59, del regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 411, e dei Regi decreti 9 marzo 1899, n. 100, e 17 novembre 1901, n. 65[illegible], sono ammessi agli esami i giovani che abbiano ottenuto la licenza liceale o d'Istituto tecnico, nonchè i sott'ufficiali del Corpo Reale equipaggi, esclusi quelli della categoria macchinisti, purchè comprovino rispettivamente di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

Per i borghesi:

a) essere cittadino italiano; [illegible] i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obbligo di servizio militare nello Stato di cui provengono;

b) [illegible] non minore di 18 anni compiuti, nè avere oltrepassato il 25° anno d'età l'11 febbraio 1909;

c) essere celibe o vedovo senza prole. Se ammogliato o vedovo con prole [illegible] a tempo debito (art. 1[illegible]) il vincolo della rendita prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali della R. marina;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata e non aver riportato alcuna condanna penale;

e) possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo, che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina, immediatamente prima dell'esame con apposita visita medica.

Per i sott'ufficiali del Corpo Reale equipaggi:

a) non avere oltrepassato il 32° anno d'età l'11 febbraio 1909;

b) essere di [illegible];

c) avere almeno [illegible] di servizio nel grado di sott'ufficiale l'11 febbraio 1909.

Art. 4.

Le condizioni di cui al precedente articolo, pei giovani muniti di licenza, dovranno comprovarsi coi seguenti documenti legalizzati come appresso:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° certificato di penalità;

4° certificato di buona condotta, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

5° certificato dell'esito di leva, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto, o il foglio di congedo illimitato;

6° diploma di licenza o certificato di licenza del preside del liceo o dell'Istituto tecnico.

Il certificato di buona condotta e quello di immunità penale dovranno avere data non anteriore all'1° novembre 1908. Il Ministero si riserva inoltre di assumere informazioni sui concorrenti presso le autorità politiche.

I non regnicoli devono produrre i seguenti documenti per provare che si trovano nelle condizioni volute dalla lettera *a*):

1° copia autentica della dichiarazione di cittadinanza italiana, fatta entro il 22° anno di età, davanti all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza;

2° copia autentica della dichiarazione di elezione di domicilio nel Regno, fatta davanti al predetto ufficiale di stato civile;

3° certificato dell'autorità governativa dello Stato di origine da cui risulti non avere essi l'obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato stesso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso scritte di proprio pugno da ciascun candidato su carta da bollo da lire una, dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi dell'11 gennaio 1909. Non si terrà conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dei giovani borghesi saranno spedite direttamente al Ministero della marina (Ispettorato di commissariato militare marittimo) insieme a tutti i documenti di cui nei precedenti articoli 3 e 4 ed alla fotografia con la firma del candidato.

Esse dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del richiedente.

Le domande dei sott'ufficiali del corpo R. equipaggi e militari del corpo stesso che fossero muniti di licenza d'istituto tecnico o di liceo, saranno inviate pure al Ministero (Ispettorato di commissariato militare marittimo) a mezzo del comando superiore del corpo suddetto, al quale incombe l'obbligo di respingere senz'altro quelle di richiedenti che non hanno tutti i requisiti voluti. Alle domande che possono aver corso sarà unita una copia della matricola e dello specchio caratteristico, nonchè un certificato del comando superiore, da cui risulti che il militare è meritevole, sotto ogni rapporto, di essere ammesso al concorso.

Art. 6.

I borghesi concorrenti, i quali, prima di recarsi a Roma per subire gli esami, desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti ad una visita medica preliminare presso un ospedale militare del R. esercito o della R. marina. Questa visita però non vincolerà menomamente il giudizio definitivo ed inappellabile che sarà pronunciato dai medici della R. marina nella visita sanitaria che deve precedere immediatamente l'esame.

Art. 7.

I borghesi che presero parte alla leva di terra degli anni precedenti, dovranno presentare il certificato dell'esito relativo.

Saranno ammessi al concorso tanto i militari ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria quanto quelli appartenenti alla 1ª categoria, siano o no alle armi in servizio di leva. Coloro che trovinsi alle armi dovranno però ottenerne l'autorizzazione da parte del Ministero della guerra.

I candidati che non abbiano concorso ancora alla leva e quelli che furono autorizzati a ritardare il servizio militare al 26° anno di età, saranno ammessi con la condizione che essi, prima della nomina a sottotenente commissario, contraggano arruolamento nel corpo R. equipaggi, con la ferma di quattro anni.

Art. 8.

Un terzo dei posti messi a concorso è assegnato ai sotto ufficiali del corpo R. equipaggi e due terzi ai giovani muniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico. La classificazione dei candidati risultati idonei sarà fatta, alternativamente, secondo la detta proporzione, tra le due categorie dei concorrenti.

Se il numero degli idonei di una categoria non è sufficiente a coprire i posti ad essa assegnati, dopo esaurita la classificazione degli idonei, i posti ancora da coprirsi sono devoluti agli idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

I borghesi, prima di conseguire la nomina a sottotenente commissario, in seguito ad avviso ricevuto dal Ministero, dovranno esibire il certificato di stato libero. Agli ammogliati ed ai vedovi con prole verrà assegnato un termine non superiore a mesi due, per soddisfare alle condizioni del vincolo della rendita prescritta, decorso il qual termine, se non sarà dall'interessato esibita la declaratoria del tribunale supremo di guerra e marina, il Ministero disporrà pel posto vacante a favore di altro candidato.

Art. 10.

I giovani muniti di licenza che conseguiranno la nomina a sottotenente commissario, dovranno dichiarare di assoggettarsi, per la pensione, alle norme che saranno stabilite con legge per l'istituzione di una Cassa di previdenza sulla base di conti individuali. Essi, quindi, non potranno invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma la nuova legge che sarà a suo tempo promulgata.

Art. 11.

La nomina a sottotenente commissario dei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare, non sarà definitiva se non dopo tre mesi di favorevole esperimento a bordo di navi dello Stato.

Art. 12.

L'esame consterà di prove scritte ed orali, giusta l'unito programma.

Per ottenere l'idoneità è necessaria l'approvazione in tutte le prove.

Le prove scritte saranno date per le prime da tutti i concorrenti: quelli che non ottenessero l'approvazione in una qualsiasi di dette prove, non saranno ammessi agli esami orali.

I riprovati in una delle due prime prove orali saranno esclusi dal proseguire gli esami.

Non sarà dichiarato idoneo chi nelle prove scritte non avrà dimostrato di avere una buona calligrafia.

Nelle prove scritte i candidati non potranno comunicare tra loro, nè consultare libri o manoscritti: sarà consentito soltanto l'uso dei dizionari negli esami scritti di lingue estere.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di una laurea ottenuta in una facoltà qualsiasi presso una Università o Istituto superiore d'insegnamento dello Stato.

Art. 13.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti, con lettera diretta al loro domicilio.

Art. 14.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti; quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio, a tariffa militare, per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio che sarà loro assegnata.

Art. 15.

I candidati che risulteranno idonei ed ammessi, dovranno accettare qualunque destinazione che verrà loro assegnata dal Ministero.

Art. 16

Il Ministero si riserva la facoltà di chiamare i concorrenti risultati idonei e classificati ad occupare i posti che si rendessero vacanti, oltre quelli messi a concorso, dalla chiusura del verbale al 31 dicembre 1909.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il ministro
A. AUBRY.

Programma dell'esame per l'ammissione nel corpo di Commissariato militare marittimo.

N. delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova (1)	Coefficiente d'importanza
	Esame in iscritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario	—	ore 8	3
2	Saggio di scrittura secondo il metodo della partita doppia in materia commerciale	—	id.	3
3	Componimento in lingua francese o traduzione dall'italiano al francese (2)	—	id.	2
4	1. Soluzione di un quesito d'aritmetica	—	id.	2
	2. Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante gli elementi di geometria piana o di geometria solida	—		
	Esame orale.			
1	1. Aritmetica	1	minuti 25	2
	2. Algebra	1		
	3. Geometria	1		
2	1. Storia	2	» 20	2
	2. Geografia	2		
3	1. Elementi di diritto costituzionale	1	» 30	2
	2. id. id. civile	1		
	3. id. id. commerciale	2		
	4. id. di economia politica e di statistica	1		

(1) La durata indicata nella colonna 4, s'intende massima per le prove scritte, media per le prove orali, spettando al presidente della Commissione di ripartire il tempo proporzionalmente fra le varie materie di ciascuna prova.

(2) I candidati potranno svolgere questo tema anche in altre lingue estere, nel qual caso la Commissione concederà un congruo aumento nella durata dell'esame. Questa prova volontaria darà titolo di preferenza, a pari merito, purchè si ottenga almeno la idoneità.

N.B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

Programma degli esami orali descritti nella tabella *A*.

I.

Aritmetica.

Tesi 1. — Teorica dei quadrati o delle radici quadrate - Estrazione della radice quadrata - Radice quadrata con data approssimazione.

Tesi 2. — Teorica dei cubi, delle radici cubiche - Estrazione della radice cubica - Radice cubica con data approssimazione.

Tesi 3. — Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Operazioni fondamentali sugli stessi - Misure e monete straniere e Computi con le stesse e loro ragguaglio alle misure metriche decimali.

Tesi 4. — Rapporti e proporzioni - Loro proprietà e teoremi relativi - Quantità proporzionali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Teoremi relativi - Regola del tre semplice e composta.

Tesi 5. — Interesse semplice - Calcolo dell'interesse mediante i divisori fissi - Interesse composto: discreto e continuo - Confronto fra i diversi modi di interesse - Ragguagli di interesse, di tempo e sconto - Sconto composto.

Tesi 6. — Regola di ripartizione proporzionale - Regola di Società semplice e composta.

Tesi 7. — Regola di miscuglio e di alligazione diretta ed inversa - Annualità posticipate ed anticipate - Ammortamenti.

II.

Algebra

Tesi 1. — Interpretazione delle formule algebriche - Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomi - Regola dei segni, dei coefficienti, delle lettere e degli esponenti.

Tesi 2. — Ordinamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei polinomi.

Tesi 3. — Risoluzione delle equazioni numeriche di primo grado ad una o più incognite.

Tesi 4. — Risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una sola incognita.

III.

Geometria piana e solida.

Tesi 1. — Nozioni preliminari - angoli - rette perpendicolari ed oblique, rette parallele - loro principali proprietà.

Tesi 2. — Principali teoremi e corollari intorno ai triangoli, ai parallelogrammi, ai poligoni e alla loro eguaglianza - Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Tesi 3. — Principali teoremi intorno al cerchio, alle seganti ed alle tangenti di esso - Angoli del cerchio - Poligoni iscritti e circoscritti - Poligoni regolari.

Tesi 4. — Principali teoremi sui triangoli e poligoni simili - Rapporti dei perimetri e delle aree di due poligoni simili - Poligoni equivalenti.

Tesi 5. — Misura delle aree - Area di un poligono regolare - Misura della circonferenza, della superficie di un cerchio e delle sue parti.

Tesi 6. — Definizione dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani - dell'angolo solido e poliedro - Teoremi fondamentali relativi.

Tesi 7. — Misura della superficie e dei volumi dei principali corpi geometrici e relative definizioni di essi.

IV.

Storia.

Tesi 1. — Gli antichi greci - Età eroica - Spedizione degli Argonauti - Guerra di Troia - Gli Eraclidi.

Tesi 2. — Sparta - Leggi di Licurgo - Guerre messeniche.

Tesi 3. — Atene - Solone - Pisistrato - Guerre persiane - Pace di Cimone.

Tesi 4. — Gelosia fra Sparta ed Atene - Pericle - Guerra del Peloponneso - Alcibiade.

Tesi 5. — Lotta fra Sparta e Tebe - Pelopida - Epaminonda.

Tesi 6. — La Grecia in potere dei re di Macedonia - Demostene - Tentativi dei Greci per sottrarsi al dominio macedone.

Tesi 7. — Imprese di Alessandro Magno - Sua fine - Divisione del suo impero.

Tesi 8. — Roma - Sue origini - Storia tradizionale di Roma primitiva - Costituzione primitiva di Roma.

Tesi 9. — Riforme di Servio Tullio - Costituzione repubblicana; le successive modificazioni - Conquiste romane - Guerre coi popoli finitimi - Guerre sannitiche e guerre latine.

Tesi 10. — Le guerre puniche.

Tesi 11. — Conquiste in Grecia, in Spagna, in Asia - Roma signora del Mediterraneo - Municipi e colonie - Loro amministrazione.

Tesi 12. — Decadimento e corruzione di Roma - Lotte intestine - I Gracchi - Mario e Silla - Guerra sociale.

Tesi 13. — Cesare e le sue conquiste - Lotte fra Cesare e Pompeo.

Tesi 14. — Augusto e i primi imperatori - I Flavi e gli Antonini.

Tesi 15. — La costituzione dell'Impero romano prima di Diocleziano - Riforme di Diocleziano - Cause della rovina dell'Impero - Gli ultimi imperatori.

Tesi 16. — Gli antichi Germani - Loro istituzioni - Odoacre - Teodorico - Il regno degli Ostrogoti - Dominazione Greca - I Longobardi.

Tesi 17. — Cenni sui Franchi - Loro relazioni coi pontefici - Carlo Magno - Restaurazione dell'Impero d'Occidente.

Tesi 18. — Il feudalismo - Origine e diffusione sua - Costumanze feudali.

Tesi 19. — Re italiani e loro lotte cogli Imperatori germanici - Imperatori Sassoni - La Casa di Franconia - Lotta fra l'Impero e la Chiesa - La Casa di Svevia.

Tesi 20. — Le Crociate - Cagioni morali e sociali delle Crociate - Loro effetti.

Tesi 21. — Origine dei Comuni - Costituzione comunale - Lotte dei Comuni cogli Imperatori della Casa Sveva - I Normanni nell'Italia meridionale.

Tesi 22. — Gli Angioini - La guerra del Vespro - Trasformazione dei Comuni in Signorie - Lotte sanguinose fra le repubbliche marinare.

Tesi 23. — Principali signorie in Italia - La Repubblica di Firenze e i suoi principali mutamenti politici - La Casa di Savoia e sue vicende - Gli aragonesi a Napoli ed in Sicilia.

Tesi 24. — Il secolo XV - Principali avvenimenti — Lorenzo dei Medici e sua politica.

Tesi 25. — Cenni sulle origini della letteratura italiana - Dante - Petrarca - Boccaccio - Risorgimento degli studi classici.

Tesi 26. — Passaggio dall'evo medio all'età moderna - Cenni sui principali Stati d'Europa verso la fine del secolo XV - Le scoperte geografiche.

Tesi 27. — Calata di Carlo VIII - Sue conseguenze - Luigi XII - Politica di Alessandro VI e di Giulio II - Lotta fra la Francia e la Spagna.

Tesi 28. — Carlo V - Sue imprese principali - Predominio spagnuolo in Italia - Caduta di Firenze.

Tesi 29. — La riforma - Sue origini - Suo progresso - Conseguenze gravissime di questa rivoluzione religiosa - La controriforma - Il Concilio di Trento.

Tesi 30. — Emanuele Filiberto di Savoia - Sue riforme - Carlo Emanuele I - L'Italia sotto la dominazione spagnuola - Venezia e i Turchi - Lepanto.

Tesi 31.— Guerra dei trent'anni - Pace di Westfalia — Stato d'Europa e principalmente d'Italia nel 1648 - Rivoluzione di Napoli.

Tesi 32. — Le rivoluzioni inglesi del 1648 e 1688.

Tesi 33. — Le guerre religiose in Francia - Enrico IV - Luigi XIII - Richelieu.

Tesi 34. — Il secolo di Luigi XIV - La Russia e Pietro il Grande - Le guerre di successione di Spagna, di Polonia e di Austria.

Tesi 35. — La guerra dei sette anni - Guerra d'indipendenza d'America - Le riforme politiche e sociali - Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III di Savoia - Il Tanucci a Napoli - Pietro Leopoldo di Toscana.

Tesi 36. — Cause della rivoluzione francese - Gli scrittori - Primi anni del regno di Luigi XVI - Monarchia costituzionale - Repubblica francese e sue conquiste.

Tesi 37. — Napoleone Bonaparte in Italia e in Egitto - Il Consolato.

Tesi 38. — L'Impero francese - Sue conquiste e sua caduta.

Tesi 39. — Il Congresso di Vienna - Effetti della rivoluzione francese sulle condizioni civili e politiche degli Stati europei - Le insurrezioni del 1821 - Indipendenza delle colonie spagnuole e portoghesi d'America.

Tesi 40. — L'insurrezione greca - Battaglia di Navarrino - Pace di Adrianopoli - Rivoluzione del 1830 - Monarchie costituzionali - Rivoluzione del 1848 - Repubblica francese.

Tesi 41. — Carlo Alberto e monarchia costituzionale in Piemonte - Prima guerra d'indipendenza italiana.

Tesi 42. — Napoleone III e l'Impero francese - Guerra di Oriente

Tesi 43. — Vittorio Emanuele II - Seconda guerra dell'indipendenza italiana - Spedizione di Sicilia - Terza guerra dell'indidendenza italiana.

Tesi 44. — La Prussia e la nuova Confederazione germanica - Guerra del 1870 - Impero germanico - Caduta del potere temporale dei papi.

V.

Geografia.

Nozioni di geografia astronomica.

Tesi 1. — Sfera celeste e sfera terrestre - Cerchi della sfera celeste - Equatore - Meridiani - Paralleli - Tropici - Cerchi polari - Orizzonte.

Tesi 2. — Le stelle, loro classificazione e gruppi - Il sole, sistema solare - La luna, sua forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano - Eclissi solare e lunare.

Tesi 3. — La terra, sua forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano - Latitudini e longitudini - Punti cardinali - Rosa dei venti.

Tesi 4. — Globi - Nozioni sulle carte geografiche e marine.

Geografia fisica e politica.

Tesi 5. — Configurazione generale della terra - estensione - divisione e distribuzione delle terre e dei mari.

Tesi 6. — Conformazione dei continenti e delle isole - Sviluppo delle coste - Altipiani e bassipiani - Montagne - Valli - Versanti - Foreste - Prati - Steppe - Lande - Deserti - Fiumi - Laghi - Lagune - Maremme.

Tesi 7. — Ampiezze e profondità dell'Oceano - Mari più notevoli - Maree - Correnti marine - Cause che le producono - Descrizioni delle principali correnti - Effetti che producono - Oscillazioni del livello dei mari.

Tesi 8. — L'atmosfera - Suoi limiti - Temperatura - Pressioni - Principali e più notevoli fenomeni dell'atmosfera.

Tesi 9. — Climi - Zone terrestri e loro caratteri - Cenni sulla distribuzione dei vegetali e degli animali secondo le diverse latitudini.

Tesi 10. — Le razze umane e le diverse lingue dei popoli.

Tesi 11. — Gradi di civiltà - Occupazioni e modi di vivere dei diversi popoli - Industrie - Commercio e vie di comunicazione - Religioni e forme di Governo.

Tesi 12. — L'Europa in generale.

Tesi 13. — L'Italia in particolare.

Tesi 14. — L'Africa in generale.

Tesi 15. — L'Asia in generale.

Tesi 16. — L'America in generale.

Tesi 17. — L'Oceania in generale.

Tesi 18. — La Colonia Eritrea.

VI.

Elementi di diritto costituzionale.

Tesi 1. — Delle varie forme di Governo - Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri e sue ragioni.

Tesi 2. — Il Re - Successione al trono - Reggenza - Luogotenenza - Dotazione della Corona - Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Tesi 3. — Il Parlamento - Legislature - Sessioni - Diritti comuni ai due rami del Parlamento - Uffici di presidenza - Procedimenti per l'esame dei progetti di legge e delle petizioni - Discussioni - Interpellanze - Interrogazioni - Votazioni.

Tesi 4. — Il senato - Nomina dei senatori - Categorie nelle quali possono essere nominati - Prerogative speciali al Senato - Prerogative speciali ai senatori.

Tesi 5. — La Camera dei deputati - Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia - Formazione e revisione delle liste elettorali - Elezione dei deputati - Giunta per la verificazione delle elezioni - Eleggibilità ed incompatibilità parlamentari - Costituzione della Camera - Diritti speciali della Camera dei deputati - Prerogative dei deputati.

Tesi 6. — Il potere esecutivo - I ministri e il Consiglio dei ministri - Nomina e revoca dei ministri - Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario - Loro attribuzioni - Loro responsabilità penale e politica.

Tesi 7. — Potere giudiziario - Da chi esercitato - Inamovibilità dei giudici - Loro indipendenza; come assicurata - Giurisdizione ordinaria e speciale - Tribunali straordinari.

Tesi 8. — Diritti dei cittadini e loro garanzie - Eguaglianza civile - Libertà individuale e inviolabilità del domicilio - Inviolabilità della proprietà - Libertà religiosa - Libertà di stampa - Sue condizioni e limiti - Libertà di associazione e riunione - Diritto di petizione - Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

VII.

Elementi di diritto civile.

Tesi 1. — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi - Loro effetto e durata - Loro interpretazione - quando possono avere effetto retroattivo - Della consuetudine.

Tesi 2 — Persone naturali e giuridiche - Parentela ed affinità - Distinzione dei diritti civili - Cittadinanza - Residenza o domicilio - Assenza.

Tesi 3. — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura ed alla persona del loro proprietario - Della proprietà e suo fondamento - Vari modi di acquistarla; occupazione, accessione, unione, prescrizione - Dell'espropriazione.

Tesi 4. — Del possesso e suoi effetti - Azioni possessorie - Delle modificazioni della proprietà: usufrutto; uso; servitù personali; servitù prediali.

Tesi 5. — Della successione in generale - idonei a succedere - del testamento - Eredi e legatari - Chi può far testamento e come debba esser fatto - Porzione disponibile e riservata - Successione legittima - dei coeredi - accettazione di eredità - Collazione - Pagamento dei debiti ereditari.

Tesi 6. — Dei contratti in genere - Elementi dei contratti - Persone incapaci a contrattare - del consenso e sue forme - Vizi che si oppongono al consenso - Oggetto ed effetto dei contratti.

Tesi 7. — Contratti di compra-vendita - Obblighi del venditore e del compratore - Contratto di locazione - Come finisce - Suo scioglimento innanzi tempo - Obblighi del locatore e del conduttore - Locazione di opere e di servizi - Contratto di Società.

Tesi 8. — Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Fideiussione - Pegno, anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione.

Tesi 9. — Modi con cui si estinguono le obbligazioni - Novazione, compensazione, prescrizione.

Tesi 10. — Atti di notorietà - delle presunzioni - Confessione civile - Mezzi di prova - Atti pubblici e privati - Testimoni idonei - Perizie - Del giuramento e varie sue forme.

VIII.

Elementi di diritto commerciale.

Tesi 1. — Delle persone commercianti - Diritti e doveri propri dei commercianti - Tenuta dei libri di commercio.

Tesi 2. — Delle Società commerciali e delle loro varie specie - Norme principali che le reggono - Società cooperative.

Tesi 3. — Delle obbligazioni commerciali in genere - Del contratto di trasporto - Delle assicurazioni terrestri, ed in ispecie di quelle contro i danni.

Tesi 4. — Della cambiale - suoi requisiti - Della girata, suoi effetti, forma e requisiti - Accettazione - Specie, forma ed effetti dell'accettazione - Dell'avallo - Del protesto di non accettazione.

Tesi 5. — Delle varie maniere di scadenza delle cambiali - Del pagamento ordinario e per intervento - Protesta per mancato pagamento - Dell'azione di regresso - Procedimento giudiziale - Rivalsa.

Tesi 6. — Della nave - Dei proprietari ed armatori - Abbandono della nave.

Tesi 7. — Del capitano, suoi diritti e doveri - Dell'equipaggio.

Tesi 8. — Contratto di noleggio - Poliza di carico - Avarie loro specie - Ripartizione dei danni.

Tesi 9. — Prestito a cambio marittimo - Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

IX.

Principî di economia politica e di statistica.

Tesi 1. — Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Tesi 2. — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - Libertà del lavoro.

Tesi 3. — Il capitale, suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Tesi 4. — Salario - concetto - specie - leggi del salario.

Tesi 5. — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito, di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6. — Dello scambio internazionale - Libertà di commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

Tesi 7. — Concetto, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Valori medi e loro uso - Leggi statistiche - Relazione fra la statistica ed altre scienze.

Tesi 8. — Statistica demografica - Censimento e movimento della popolazione - Correnti dell'emigrazione - Mortalità, vita media.

Tesi 9. — Statistica economica - Commercio generale e speciale - Importazioni ed esportazioni - Vie di comunicazioni ferroviarie e marittime - Trasporti - La ricchezza nazionale; elementi dei quali si compone.

Tesi 10. — Statistica penale - Statistica finanziaria - Statistica elettorale - Statistica militare e marittima.

Ufficio del genio militare

Programma di concorso per la costruzione di un bacino da carenaggio ed opere murarie accessorie nel R. arsenale militare marittimo di Venezia.

(Con una tavola di disegno)

Art. 1.

È aperto un concorso per la costruzione di un bacino da carenaggio ed opere murarie accessorie nel R. arsenale militare marittimo di Venezia.

Possono concorrere soltanto ditte specialiste in costruzioni marittime, che abbiano già eseguiti, con lodevole risultato, bacini da carenaggio od importanti opere marittime ad aria compressa, o con altri sistemi.

Art. 2.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, i concorrenti devono presentare un elenco dei bacini o delle opere marittime compiute, con l'indicazione dell'importo di ciascuna opera e del sistema di costruzione seguito.

Per i concorrenti esteri questi elenchi dovranno essere vidimati dalle competenti autorità per conto delle quali sono stati eseguiti i lavori.

Art. 3.

Il bacino e le opere accessorie, le cui disposizioni generali risultano dall'annesso disegno, devono essere, in massima, conformi al progetto di cui i concorrenti potranno prendere visione in Roma, presso il Ministero della marina (Ufficio del genio militare), od in Venezia, presso l'Ufficio dipartimentale del genio militare per la R. marina.

Le principali dimensioni del bacino sono le seguenti:
Lunghezza utile al piano del cantiere, metri 240.
Larghezza dell'entrata alla comune alta marea, metri 32.
Profondità della soglia sotto la comune alta marea, metri 11.75.

Le opere accessorie comprendono:

a) la costruzione di due tratti di muri di sponda lateralmente alla bocca del bacino della lunghezza ciascuno di metri 35 con profondità d'acqua di metri 12;

b) la costruzione del pozzo per il macchinario di esaurimento, limitatamente alla parte interrata;

c) lo spostamento dell'ultimo tratto del canale delle Fondamenta Nuove;

d) la formazione del piazzale attorno al bacino, impiegandovi anche i materiali provenienti dagli scavi di questo e dallo spostamento del suddetto canale;

e) la costruzione dei muri di marginamento del piazzale.

Art. 4.

I concorrenti devono presentare un progetto completo del bacino e delle opere accessorie, corredato dalle necessarie tavole di disegno e dalle spiegazioni occorrenti, onde resti ben definita l'entità e la natura dei lavori che si contrattano.

Possono proporre varianti nelle disposizioni delle opere progettate, restando però invariate le dimensioni di cui al precedente art. 3 ed il profilo della conca. Sono pure liberi di proporre quei metodi, mezzi e materiali da costruzione che ritengano preferibili.

Art. 5.

I concorrenti devono precisare, oltre tutte le condizioni tecniche di esecuzione, il prezzo totale a corpo per la costruzione del bacino propriamente detto, dei due tratti di muro di sponda laterali alla bocca e del pozzo del macchinario di esaurimento.

Devono inoltre indicare il prezzo a misura degli scavi per lo spostamento del canale delle fondamenta nuove e del muro di marginamento del piazzale.

Art. 6.

Le offerte relative all'esecuzione delle opere di cui si tratta devono essere presentate al Ministero della marina (Ufficio del genio militare) entro il 15 ottobre prossimo venturo, non più tardi delle ore 18.

Art. 7.

L'Amministrazione farà esaminare le offerte, di cui all'articolo precedente, da una speciale Commissione tecnica, da nominarsi con decreto Ministeriale, riservandosi la più ampia ed insindacabile facoltà di scegliere tra le offerte presentate od anche di non accoglierne alcuna.

I concorrenti per tale fatto non potranno avanzare reclami di sorta, nè avranno diritto a rimborsi, compensi od indennizzi di qualsiasi specie.

Art. 8.

Nel caso in cui una delle offerte venga accolta, l'Amministrazione si riserva di entrare in trattative col concorrente e di far introdurre nelle proposte dal medesimo presentate, modificazioni od aggiunte di ordine tecnico, economico od amministrativo, e di concludere con esso un contratto per l'effettiva costruzione dell'opera.

Art. 9.

Il progetto prescelto, modificato o no secondo che sarà ritenuto necessario, ed in base al quale verrà stipulato il contratto, diverrà proprietà dell'Amministrazione, intendendosi il concorrente compensato di tutto con il prezzo dell'opera. Gli altri progetti saranno restituiti ai concorrenti.

Roma, 7 luglio 1908.

Il ministro
C. MIRABELLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle privative

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione
(Legge 22 luglio 1906, n. 623, e statuto organico approvato col R. decreto 30 maggio 1907, n. 395)

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per gli assegni vitalizi da conferirsi sulla Cassa sovvenzioni nell'esercizio 1908-909 a favore delle seguenti categorie di persone:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

d) figlie nubili maggiorenni di impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

e) benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale, loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Nei limiti dei fondi disponibili, gli assegni saranno così ripartiti fra le varie categorie di aspiranti: per ogni venti assegni ne saranno concessi: uno alla categoria *a)*, nove alla categoria *b)*, quattro alla categoria *c)*, uno alla categoria *d)*, e cinque alla categoria *e)*.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 14 set-

tembre p. v. all'intendenza di finanza della provincia in cui l'aspirante risiede, contro rilascio di apposita ricevuta.

Le domande devono indicare il domicilio dell'aspirante ed essere corredate da:

1° l'atto di nascita;

2° la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° i certificati di possidenza rilasciati dal ricevitore del registro, dall'agente delle imposte e dal sindaco, tanto del Comune di origine, quanto di quello in cui l'aspirante risiede;

4° i certificati di buona condotta e di non incorsa penalità;

5° lo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione alla quale apparteneva l'ex impiegato concorrente o il marito o padre del superstite concorrente. In luogo dello stato di servizio, quando si tratti di benemeriti o loro superstiti, dovranno essere allegati i documenti rilasciati dalle competenti autorità e comprovanti le benemerenze patriottiche.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio, un attestato della competente Amministrazione sui motivi del provvedimento qualora non risultino dal decreto, nonchè, se vi fu luogo, il decreto della Corte conti dei relativo alla concessione dell'indennità per una sola volta;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza, il decreto della Corte dei conti per la liquidazione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato libero. Occorre inoltre il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato la indennità o la pensione all'aspirante od ai suoi genitori. Nel caso che il padre si fosse riammogliato, occorre anche l'atto di morte della madrigna od una attestazione che essa sia in seguito passata ad altre nozze.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4 nonchè i certificati di vedovanza e di stato libero devono essere di data non anteriore al 15 maggio 1908

Quando il concorrente ritenga che i certificati di possidenza non rappresentino la sua reale situazione, potrà dichiararlo nella sua domanda, allegandovi autentici documenti che suffraghino le sue affermazioni.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una unica domanda corredata dei documenti personali di ciascuno.

I concorrenti che già avevano preso parte al concorso dell'esercizio 1907-908 dovranno allegare alla nuova domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, nonchè il certificato di conservata vedovanza, se si tratta di vedove, o quello di stato libero se si tratta di figlie.

È in facoltà, tanto della Direzione generale delle privative, quanto della Commissione centrale aggiudicatrice degli assegni, di richiedere altri documenti oltre quelli sopra indicati.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906, n. 623).

Roma, 16 luglio 1908.

Il direttore generale delle privative
R. SANDRI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Finora non sono conosciute nei loro particolari le Note della Russia e dell'Inghilterra alle potenze per le riforme da adottarsi in Macedonia.

Il *Temps* di ieri l'altro, giuntoci oggi, crede di sapere che il Governo russo e il Governo inglese hanno diviso le misure da prendere in due categorie: misure immediate intese a ristabilire l'ordine e per le riforme.

La Nota inglese non tratta che delle misure, ed è per assicurare l'ordine, sempre più turbato, che l'Inghilterra propone la creazione di una forza mobile comandata da un ufficiale turco che, collaborando con la gendarmeria di già esistente, potrà proteggere contro tutte le bande, a qualunque nazionalità appartengano, le persone e i beni. Tuttavia il *Temps* fa notare che sarebbe erroneo il credere che questa Nota esaurisca l'accordo anglo-russo. L'altra Nota indirizzata alle Cancellerie è della sola Russia e tratta delle riforme. L'Inghilterra ha preferito di lasciare alla Russia l'iniziativa di questa.

Il *Temps* aggiunge che, domenica, l'ambasciatore di Turchia a Berlino ha ricevuto ordine di chiedere alla Germania che essa si intenda con le altre Potenze per esercitare a Sofia un'energica pressione; la Porta continua a ritenere la Bulgaria responsabile delle agitazioni in Macedonia.

* * *

Il *Morning Post* riceve dal suo corrispondente da Fez una interessante comunicazione sui propositi del pretendente Mulay-Hafid. Il corrispondente, che è l'unico europeo che si trova da molto tempo a Fez, dice che Mulay-Hafid è deciso a chiarire a qualunque costo l'attitudine della Francia a suo riguardo, perchè se questa potenza ha ricevuto carta bianca per restaurare Abd El Aziz, egli farà un appello a tutte le tribù perchè lo sostengano e si facciano ammazzare sino all'ultimo uomo piuttosto che rinunciare all'indipendenza del paese.

Se la Francia invece si manterrà neutrale, Mulay-Hafid conta di terminare la guerra civile fra qualche settimana. Egli è pronto ad accettare l'atto di Algesiras sino alla pacificazione completa del paese; poi chiederà la riunione di una nuova Conferenza internazionale.

Mulay-Hafid riconoscerà pure i debiti di Abd El Aziz sino alla sua proclamazione a Fez, compreso il sessanta per cento delle entrate delle dogane di alcuni porti, dovute alla Francia, ed assicurerà l'avvenire di Abd El Aziz sui fondi dello Stato, dandogli garanzie.

Il corrispondente aggiunge:

« Si fanno preparativi per la prossima partenza di Mulay Hafid. Corre voce che egli si rechi a Rabat, ma probabilmente andrà a Tangeri, perchè desidera evitare un conflitto coi francesi. Egli vuol provare alle potenze la sua forza e mettersi in buona posizione per negoziare il suo riconoscimento da parte delle varie potenze.

« Fez è un vasto campo. Ottantamila soldati regolari che appartenevano prima all'esercito di Abd-el-Aziz vi si esercitano giornalmente. Gli uomini delle tribù vi arrivano quotidianamente e portano soldati regolari a Mulay Hafid. [illegible] [illegible] le munizioni e le armi sono in cattivo stato ».

Il corrispondente, da Tangeri, dell'*Echo de Paris*, partigiano del Sultano Abd-el-Aziz, telegrafa poi al suo giornale le seguenti informazioni, molto differenti da quelle del suo collega, e dice:

« Mulay Hafid comprende che la situazione diviene per lui impossibile a Fez ed arrischierà tutto per tutto. Nessuno dubita che il suo obbiettivo sia Marrakesch, ma questo viaggio sarà per lui difficilissimo, perchè bisognerà che attraversi le tribù anti-afidiste. In questo frattempo Abd-el-Aziz traverserà invece rapidamente le tribù del sud Aoumerwia e sarà proclamato a Marrakesch prima che Mulay Hafid abbia compiuto un quarto della sua strada. Questa situazione è così ben compresa da tutto l'*entourage* di Mulay Hafid, che esso corrisponderebbe segretamente con Abd-el-Aziz; Glaoui e Si-Aissa sarebbero probabilmente i primi a tradire la causa di Mulay Hafid.

* * *

La lotta civile in Persia non sembra ancora del tutto finita, ed il telegrafo ci reca notizie di nuovi combattimenti a Tabris fra le truppe del Governo ed i rivoluzionari. Intanto perdura sempre il conflitto turco-persiano per la questione della frontiera. Un dispaccio da Costantinopoli, 14, reca:

« La Porta ha consegnato alle ambasciate di Russia e d'Inghilterra un *memorandum*, il quale smentisce che truppe turche si siano avanzate in territorio persiano.

« Le due ambasciate hanno segnalato oggi stesso alla Porta una marcia di truppe turche su Tehiarik in Persia.

« L'ambasciatore persiano ha segnalato alla Porta l'arrivo di truppe turche a Mourde e a Urmia.

« La Porta ha dato subito ordini perchè queste truppe abbandonino il territorio persiano ».

* * *

Circa la campagna presidenziale per l'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America, si ha da New York, 14:

« Con le designazioni di Taft e di Bryan a candidati dei due grandi partiti politici degli Stati Uniti per la presidenza della Repubblica, la campagna presidenziale è stata ufficialmente aperta.

« Per la prima volta, dopo molti anni, i repubblicani non si sentono completamente sicuri del successo, malgrado le ripetute vittorie riportate negli ultimi cinquant'anni, durante le quali ebbero contrarie soltanto l'elezione e la rielezione di Griver Cleveland, nel 1884 e nel 1892.

« Mentre Bryan, nelle passate due campagne presidenziali, 1896 e 1900, si trovò di fronte un candidato repubblicano a lui superiore come oratore, il compianto Mac Kinley, ora, invece, la superiorità oratoria è indiscutibilmente sua, onde non è fuor di luogo il timore dei repubblicani che la campagna di Bryan possa togliere loro la maggioranza in alcuni Stati meridionali, che, già in passato, avevano eletto talvolta delegati democratici.

« Si aggiunge, che fin da ora si deve considerare perduto per i repubblicani uno dei più grandi e importanti Stati, l'Indiana, dove già nel 1904 ottennero una debole maggioranza soltanto perchè apparteneva all'Indiana il candidato repubblicano alla vicepresidenza ed attuale vice presidente Fairbanks.

« Ora invece il Fairbanks ha declinato la rielezione, mentre i democratici ebbero l'abilità di scegliere questa volta nell'Indiana il loro candidato, il giudice Kern.

« E questo Kern è per giunta di origine tedesca, con che viene esaudito il desiderio dei milioni di elettori tedeschi di avere un candidato della loro razza.

« Per tutte queste ragioni i repubblicani credono di dovere fare grandi sforzi per mantenersi al potere e il primo passo che hanno fatto, è stato quello di indurre Roosevelt ad assumere lui negli Stati meridionali la controcampagna oratoria contro Bryan ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Ai tiratori italiani. — Al comm. Magagnini, presidente della Delegazione dei tiratori italiani testè recatisi alle gare di Vienna, venne inviato il telegramma seguente:

« *Racconigi*, 12, ore 20 (sera). — S. M. è stata assai sensibile allo intendimento manifestato dai bravi tiratori di cotesta Delegazione di rendergli personalmente omaggio loro ritorno in patria. Sovrano non vuole tuttavia recare disturbo componenti Delegazione facendoli venire appositamente fin qua e mentre ringrazia tutti cordialmente considera come compiuto atto cortesemente devoto.

« Generale *Brusati* ».

Commissione per gli Istituti di emissione, ecc. — Iermattina, al Ministero del tesoro, si è riunita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, con l'intervento di S. E. il ministro del tesoro, Carcano, presidente, degli onorevoli senatori Colombo, vice presidente, Faina e Martuscelli, del comm. D'Agostino, Magaldi, Padoa e Zincone.

L'on. ministro ha rivolto un cordiale e riconoscente saluto agli onorevoli commissari, esprimendo quanto egli apprezzi l'opera loro altamente proficua all'Amministrazione del tesoro e all'economia del paese.

Indi, sotto la presidenza dell'on. senatore Colombo, la Commissione ha discusso e approvato i nuovi statuti e regolamenti generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, già preliminarmente esaminati dall'Ispettorato generale delle Banche e da una sotto Commissione composta dell'on. Martuscelli e dei commendatori D'Agostino, Magaldi e Padoa.

La Commissione ha inoltre approvato la relazione sull'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione bancaria e di Stato durante il 1907 esprimendo la sua soddisfazione per i nuovi progressi fatti dagli Istituti anzidetti nello scorso anno coll'aumento delle riserve auree e della garanzia del biglietto e della riduzione delle attività immobilizzate e compiacendosi per il modo come gli stessi Istituti sono diretti e per il modo come si esercita la vigilanza governativa.

Ha infine espresso il parere favorevole per l'applicazione del saggio ridotto dello sconto alle note di pegno dei magazzini generali presentanti da privati agli Istituti di emissione.

Notizie inesatte. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La Reale Commissione d'inchiesta sulla pubblica istruzione, per mezzo del suo presidente, dichiara che il complesso delle notizie pubblicate finora sui provvedimenti da prendersi a carico di funzionari del Ministero della pubblica istruzione e di altre amministrazioni non corrisponde alle proposte da essa fatte al Governo ».

La festa nazionale francese. — Iermattina, a palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata francese in Roma, l'incaricato d'affari di Francia, signor Legrand, in assenza dell'ambasciatore, signor Barrère, ricevette successivamente nella ricorrenza della festa nazionale francese, presente tutto il personale dell'Ambasciata, una rappresentanza della Lega franco-

italiana con a capo il comm. Enea Cavalieri, e la colonia francese con a capo il signor Martel, decano dalla colonia.

Ai discorsi di omaggio del comm. Cavalieri e del sig. Martel il sig. Legrand rispose singraziando ed invitò i presenti a bere alla salute del presidente Fallières, dei Sovrani d'Italia e della Regina Margherita.

Infine il signor Legrand diede lettura del seguente dispaccio dell'ambasciatore Barrère, attualmente fuori di Roma:

« La distanza che ci separa mi impedisce di celebrare coi nostri cari compatriotti di Roma la nostra festa nazionale. Il mio pensiero non è meno con loro in questa giornata in cui noi associamo ai nostri voti patriottici per la grandezza della Francia, quelli che formuliamo per l'avvenire dell'Italia.

« È con soddisfazione profonda che io constato in questa occasione che le ralazioni dei nostri due paesi sono sempre più cordiali e più intime, e partecipo con tutto il cuore al brindisi che porterete alla salute e alla felicità del presidente della Repubblica e delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia ».

Congresso agrario nazionale di Faenza-Rimini. — La Società degli agricoltori italiani ha indetto un Congresso agrario nazionale che sarà inaugurato a Faenza il 29 agosto prossimo e chiuso a Rimini il 5 settembre.

Vi saranno discussi argomenti molto importanti di agricoltura, di economia sociale, di zootecnia, ecc.

Fra i relatori sono l'on. Ottavi, il prof. Alpe, il prof. Niccoli, il prof. Pirocchi, il prof. Marescalchi, il prof. Serpieri, il marchese Guadagni e il prof. Scrittore.

Saranno anche fatte interessanti gite nelle campagne faentine alla tenuta di Tor San Mauro, a Covignano ed a San Marino ove il Governo della Repubblica accoglierà i congressisti con speciali festeggiamenti.

Le ferrovie dello Stato hanno accordato per questo Congresso il ribasso fino al 60 0[0 con uno speciale libretto di sei scontrini che permettono di fare diversi viaggi a piacere del titolare. Le Compagnie di navigazione sovvenzionate hanno concesso il ribasso del 50 0[0

Per chi non è socio della suddetta Società è stabilita la tassa d'iscrizione individuale di L. 5 da inviarsi all'Amministrazione della Società in Roma, via della Stelletta, n. 23.

Movimento commerciale. — Il 13 corrente a Genova furono caricati 998 carri, di cui 356 di carbone pel commercio e 92 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 357, di cui 119 di carbone pel commercio e 71 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 266, di cui 158 di carbone pel commercio e 47 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 148, di cui 28 pel commercio e 69 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 103, di cui 73 di carbone pel commercio e 27 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — L'incrociatore italiano *Etna* farà scalo a Brest durante la sua campagna d'istruzione.

Marina mercantile. — L'*Argentina*, della Veloce, è partito da Barcellona per Genova.

ESTERO.

I raccolti all'estero. — In Bulgaria le semine di autunno si presentano bene, ad eccezione dei distretti di Filippopoli, Vildino, Lom, Ferdinand e Berkowitza. Le semine di primavera migliorarono notevolmente dopo le ultime pioggie; ottimo si presenta il granone. Si avrà poi un buon raccolto di cotone, tabacco, sesamo, anici e castagne.

Nella Macedonia il caldo prematuro eccezionale influì sfavorevolmente sui seminati. Le piante del grano, dell'orzo, della segala e dell'avena si essiccarono prima di giungere alla maturazione. Anche il raccolto del granone è compromesso.

Dagli Stati Uniti le notizie sullo stato dei seminati sono oltremodo soddisfacenti. Si prevede che il raccolto del frumento darà 70 milioni di *bushel* e quello del granone 150 milioni di *bushel* di più dell'anno scorso.

La produzione mondiale del petrolio. — La produzione del petrolio continua abbondante in tutti i distretti petroliferi.

Durante il mese di maggio ultimo scorso gli Stati Uniti ne han prodotto 125,000,000 galloni, per un valore di 9,300,000 dollari.

Al riguardo crediamo opportuno dare le seguenti cifre sulla produzione delle altre località;

A Bustenari (Rumania) il pozzo n. 2 ha la portata giornaliera di 50 tonnellate di petrolio; a Moreni i pozzi nn. 5 e 28 han la portata di 100 e 150 tonnellate e quello di Stuana ne produce 700.

I distretti petroliferi di Baku, durante il mese di maggio ultimo scorso, ne han prodotto 41,004,369 poods.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ANVERSA, 14. — Secondo notizie dal Congo francese non confermate, i soldati senegalesi che scortavano una spedizione incaricata della riscossione delle tasse sarebbero stati in parte assassinati. Una spedizione di trecento uomini sarebbe partita per pacificare la regione.

WASHINGTON, 14. — Si annuncia ufficialmente che il Messico e gli Stati Uniti studiano la situazione, onde ottenere il pronto ristabilimento della pace nelle Repubbliche dell'America Centrale.

PARIGI, 14. — Stamane, alle 8, in occasione della festa nazionale, a Longchamps il presidente della Repubblica ha passato in rivista le truppe della guarnigione di Parigi. Il presidente era accompagnato dal ministro della guerra, generale Piquart, dallo stato maggiore e dagli addetti militari esteri.

Il presidente durante il percorso fino a Longchamps e durante la rivista è stato acclamatissimo.

Alle 9.45 il presidente Fallières è rientrato all'Eliseo, sempre vivamente acclamato.

SOFIA, 14. — Il documento, che si pretende segreto, pubblicato dalla *Vossische Zeitung*, che avrebbe servito di base alla politica macedone dell'attuale Governo principesco non ha l'importanza che il giornale cerca di attribuirgli.

Tale documento, che non è affatto segreto, era in possesso di gran numero di persone in Bulgaria e non contiene che le vedute personali dell'autore.

La politica macedone che il Governo principesco segue è in flagrante contraddizione colle misure raccomandate in quel documento.

Lo scopo che la *Vossische Zeitung* cerca di raggiungere, pubblicando un documento senza alcuna importanza, è ben conosciuto a Sofia.

COSTANTINOPOLI, 14. — Le notizie allarmanti pubblicate dai giornali circa i nuovi avvenimenti nel vilayet di Monastir non sono confermate dai dispacci consolari.

TABRIS, 14. — Ieri, alle 7 del mattino, è cominciato il bombardamento con due cannoni del quartiere di Tabris chiamato Uiarathi.

I rivoluzionari hanno risposto con una violenta fucileria.

Nel quartiere Bajuschman occupato da Bakhim Khan e dai suoi cavalieri continua la consegna delle armi.

La circolazione è interrotta fra Djoulfà e Tabris.

Si ignorano ancora gli effetti del bombardamento.

FIUME, 14. — La direzione della Compagnia di navigazione ungaro-croata ha potuto addivenire ad un accordo cogli scioperanti. In seguito a questo accordo i capitani ed i macchinisti riprenderanno subito il lavoro.

FIUME, 14. — L'Unione degli operai ha proclamato lo sciopero generale per il 16 luglio.

In conseguenza l'Unione dei padroni ha deciso la serrata per quel giorno.

VIENNA, 14. — *Camera dei deputati.* — Si approva in tutte le letture il progetto di legge che accorda una indennità alle famiglie dei soldati della riserva durante le chiamate periodiche

LISBONA, 14. — *Camera dei deputati.* — Il ministro delle finanze confuta le asserzioni fatte ieri da Alfonso Costa circa la Casa Reale e dimostra che i pagamenti fatti dal tesoro alla Casa Reale per gli affitti dei palazzi occupati dallo Stato sono legali. Riferendosi quindi alla diffamazioni che colpiscono alcuni uomini di Stato, dice che queste sono un'azione antipatriottica, perchè al di là delle frontiere gli uomini scompaiono e non resta in evidenza che la patria.

Queiro Ribeiro dice che coloro che fecero le anticipazioni alla Casa Reale non possono tornare al potere e che un ministro delle finanze non può essere il loro giudice.

Si approvano quindi, a grande maggioranza, gli articoli 2, 3 e 4 del progetto di legge relativo alla lista civile.

PIETROBURGO, 15. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* riceve da Sosnowice: Si fanno qui arresti ed espulsioni in massa di membri dei partiti estremi. Oggi ne sono stati espulsi 130 e dal 1° luglio 350. Il motivo di tali espulsioni ed arresti non è una cospirazione contro lo Czar, come è stato detto da alcuni.

DOVER, 15. — Una fuga di gazolina si è verificata a bordo del sottomarino *A. 8.* Tutti gli uomini dell'equipaggio sono stati estratti privi di sensi. Quelli, il cui stato di salute era più grave, secondo le voci che correvano iersera, erano i due ufficiali di bordo, che si erano adoperati per salvare i loro uomini, ed uno dei quali, il comandante, era riuscito ad arrestare la fuga della gazolina. A mezzanotte tutti avevano ripreso o stavano riprendendo i sensi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
14 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	758.73.
Umidità relativa a mezzodì	41
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 29.5.
	minimo 22.1.
Pioggia in 24 ore	—

14 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 763 sui Pirenei, minima di 750 sul nord-ovest della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito, fino a 4 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente diminuita sull'Italia settentrionale, irregolarmente variata altrove; pioggie e temporali in val Padana, Emilia e Toscana con venti moderati del 3° quadrante.

Barometro: massimo a 763 sulle isole, minimo di 760 sull'Italia inferiore.

Probabilità: venti moderati intorno a ponente; cielo vario ovunque; pioggie sull'Italia settentrionale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 luglio 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente: Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente: Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	27 0	19 8
Genova	coperto	mosso	25 3	21 9
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	27 0	20 2
Cuneo	sereno	—	25 0	16 2
Torino	sereno	—	22 7	17 0
Alessandria	coperto	—	26 4	17 1
Novara	3/4 coperto	—	25 0	14 6
Domodossola	3/4 coperto	—	18 2	11 1
Pavia	coperto	—	26 8	17 4
Milano	3/4 coperto	—	29 4	17 7
Como	temporalesco	—	23 8	16 0
Sondrio	piovoso	—	21 8	14 4
Bergamo	3/4 coperto	—	22 6	13 8
Brescia	3/4 coperto	—	29 1	19 3
Cremona	1/4 coperto	—	28 8	17 7
Mantova	sereno	—	29 4	17 5
Verona	3/4 coperto	—	28 8	17 9
Belluno	3/4 coperto	—	26 2	15 5
Udine	coperto	—	28 0	17 8
Treviso	1/4 coperto	—	28 1	17 9
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	27 5	19 0
Padova	sereno	—	27 8	17 3
Rovigo	1/4 coperto	—	28 1	17 8
Piacenza	1/4 coperto	—	27 3	16 4
Parma	coperto	—	27 4	17 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	27 6	18 7
Modena	nebbioso	—	30 0	17 3
Ferrara	sereno	—	30 9	17 1
Bologna	1/4 coperto	—	29 8	19 8
Ravenna	1/4 coperto	—	30 2	20 5
Forlì	1/4 coperto	—	31 6	18 8
Pesaro	sereno	calmo	31 2	21 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 2	20 0
Urbino	1/4 coperto	—	28 6	20 2
Macerata	sereno	—	29 7	20 6
Ascoli Piceno	sereno	—	30 8	21 5
Perugia	coperto	—	29 2	19 2
Camerino	sereno	—	29 3	19 1
Lucca	1/4 coperto	—	27 5	18 9
Pisa	1/4 coperto	—	27 5	17 2
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	28 0	21 5
Firenze	coperto	—	31 9	20 3
Arezzo	3/4 coperto	—	30 6	19 6
Siena	coperto	—	28 0	19 2
Grosseto	1/2 coperto	—	29 6	18 0
Roma	coperto	—	30 6	22 1
Teramo	sereno	—	32 8	19 7
Chieti	sereno	—	28 5	21 4
Aquila	sereno	—	27 9	17 5
Agnone	sereno	—	26 6	15 4
Foggia	sereno	—	34 0	19 0
Bari	nebbioso	calmo	31 8	22 0
Lecce	sereno	—	31 7	20 1
Caserta	sereno	—	32 8	20 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 8	22 1
Benevento	sereno	—	32 0	20 0
Avellino	1/2 coperto	—	28 0	17 0
Caggiano	sereno	—	26 8	16 4
Potenza	sereno	—	27 0	17 2
Cosenza	sereno	—	33 0	20 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	26 3	16 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	16 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	30 0	23 3
Palermo	sereno	calmo	30 4	18 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20.5
Caltanissetta	sereno	—	28 3	19 8
Messina	1/4 coperto	calmo	28 0	21 1
Catania	sereno	calmo	29 5	20 7
Siracusa	sereno	calmo	29 0	22 0
Cagliari	—	—	—	—
Sassari	sereno	—	29 9	18 6

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*